



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 21-01-2020 n. 5

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEL VALORE NOMINALE DEI BUONI PASTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 667 DELLA LEGGE N. 160/2019 ED AGGIORNAMENTO ED APPROVAZIONE DEL NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI CON GLI ESERCENTI AL FINE DI CONSENTIRE L'UTILIZZO DEI BUONI PASTO.

L'Anno duemilaventi il giorno ventuno

del mese di gennaio alle ore 18:45, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortenzi	Michele	SINDACO	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	VICE SINDACO	Presente
Petrini	Alan	ASSESSORE	Presente
VITA	MICHELA	ASSESSORE	Presente
MARZIALETTI	LORENA	ASSESSORE	Presente

Presenti: 5

Assenti : 0

Assiste il Segretario Giorgio Mariarosaria

Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il Responsabile del Servizio Risorse umane e finanziarie, dott. Andrea Piergentili, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000, formula, alla Giunta Comunale, la seguente proposta deliberativa:

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 08/03/1997 si è disposto di istituire, ai sensi dell'art.12 del D.P.R. n. 347/83, il buono pasto in favore dei dipendenti comunali interessati al rientro pomeridiano, fissando il valore in euro 5,09 (€ 9.800);

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 27/11/2003, veniva adeguato il valore nominale dei buoni pasto in euro 5,20, e adottato il regolamento per la disciplina delle condizioni che danno titolo all'attribuzione dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa al personale dipendente;

RICHIAMATI gli artt. 45 e 46 del CCNL per il personale del comparto della Regione e delle Autonomie Locali del 14.09.2000, e gli artt. 50 e 51 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16.05.2001, i quali riconoscono agli Enti la facoltà di istituire, compatibilmente con le risorse disponibili, il servizio mensa in favore dei propri dipendenti ovvero, in alternativa, di attribuire al suddetto personale buoni pasto sostitutivi;

VISTO l'art. 5, comma 7 del D.L. n. 95/2012 (cd. "*Spending review*"), il quale stabilisce che a decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, non può superare il valore nominale di euro 7,00;

DATO ATTO che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all'art. 1, comma 677, ha ridotto da euro 5,29 ad euro 4,00 l'importo dei buoni pasto cartacei non soggetto a tassazione, ai sensi dell'art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;

RILEVATO che il valore del buono pasto è rimasto invariato negli ultimi 17 anni e, in considerazione dell'aumento del costo della vita e di quanto disposto dal menzionato art. 1, comma 677 della legge 160/2019, i cui effetti fiscali sui buoni pasto cartacei determinerebbero una contrazione del correlato potere di acquisto per i dipendenti beneficiari dell'istituto accessorio, si ritiene opportuno adeguare, a decorrere dai buoni pasto maturati dal 01.03.2020, il valore nominale dei buoni pasto pari ad euro 6,00;

RILEVATO che il predetto adeguamento del buono pasto al costo della vita (da euro 5,20 ad euro 6,00) dà luogo ad una maggiore spesa stimabile in circa 200,00 euro annui, tenuto conto della dotazione organica e del numero dei dipendenti attualmente in servizio, finanziabile con le entrate derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente;

RITENUTO, inoltre, di dover provvedere all'aggiornamento dell'attuale schema di convenzione, adeguandolo alle prescrizioni di cui sopra e alle nuove e vigenti disposizioni legislative, in modo da rimodularlo affinché si possa sottoporre agli esercizi commerciali che, appositamente interpellati, si dichiareranno disposti ad accettare, in pagamento, i buoni pasto, come sopra determinati, a fronte del servizio concretamente reso in



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

favore dei dipendenti, schema di convenzione allegato al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 02/05/2019, con la quale si è provveduto ad approvare, tra l'altro, il bilancio di previsione 2019/2021, come variato e integrato, da ultimo, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/11/2019, eseguibile nei modi di legge;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 07/05/2019, con la quale si è provveduto ad approvare, il Piano Esecutivo di Gestione e piano degli obiettivi relativi al bilancio di previsione 2019/2021, come variato e integrato, da ultimo, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 03/12/2019;

RICHIAMATA, inoltre, la delibera di Giunta Comunale n. 185 del 19/12/2019, con la quale è stata data attuazione della gestione in esercizio provvisorio per l'anno 2020 e conseguente approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del piano degli obiettivi e delle performance provvisori;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita "1. *Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto.* 2. *Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di
legislativ *specifiche* *disposizioni*

e

" 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente";

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2009, eseguibile nei modi di legge, come modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 4 del 28/01/2016;

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

VISTO e richiamato il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 22/04/1991, e ss.mm.ii.;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 24/12/2019 di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 01/01/2020 – 30/06/2020" con il quale si attribuiscono, al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

SI PROPONE

- 1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa che precede, approvandola ed assumendola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- 2) DI RIDETERMINARE, per quanto in premessa esposto e motivato, con decorrenza dal 1° marzo 2020, il valore nominale dei buoni pasto cartacei spettanti al personale dipendente, adeguandolo alla somma di euro 6,00, rispetto ai precedenti 5,20 euro.
- 3) DI DARE ATTO che la maggiore spesa derivante dall'adozione del presente deliberato è, attualmente, stimabile in circa 200,00 euro annui, tenuto conto della dotazione organica e del numero dei dipendenti attualmente in servizio, finanziabile con le entrate derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente.
- 4) DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto e motivato, l'allegato nuovo schema di convenzione, in parte integrante e sostanziale del presente atto, da stipulare con i titolari degli esercizi pubblici di ristorazione specificati in premessa, i quali appositamente contattati si dichiareranno disposti ad accettare in pagamento i buoni pasto emessi dal Comune a fronte del servizio concretamente reso in favore dei dipendenti comunali.
- 5) DI TRASMETTERE, per le informazioni del caso, il presente provvedimento alle OO.SS. e alle RSU dell'Ente.
- 6) DI DEMANDARE al competente Servizio Personale la predisposizione degli atti necessari per apportare la suddetta modifica di valore nominale;
- 7) DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

essere il Funzionario Responsabile del Servizio Risorse umane e finanziarie di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'ente,

SI PROPONE

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

ALLEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE DEL BUONO PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE

ART. 1

Il Comune di Montegiorgio, in base alla deliberazione della Giunta Comunale n. del, affida a titolare dell'esercizio pubblico di sito a Montegiorgio in via, n., che accetta, l'effettuazione delle prestazioni relative all'utilizzo, da parte del proprio personale dipendente, dei buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa.

Il valore facciale di ciascun buono è determinato in euro 6,00 (cinque/venti), IVA inclusa.

I dipendenti possono spendere i tagliandi presso l'esercizio convenzionato, provvedendo ad integrare direttamente all'esercizio stesso il corrispettivo della prestazione, ove questo sia superiore al valore facciale.

L'esercizio, si obbliga ad assicurare che il buono consenta al dipendente di fruire di una prestazione corrispondente almeno al valore facciale del buono stesso ed utilizzato solo contro somministrazione di cibo e bevande.

Il buono non potrà essere monetizzato anche in caso di consumazione di importo inferiore alla somma di euro 6,00 e dare diritto a prestazioni diverse da quelle sopra indicate.

ART. 2

La presente convenzione ha validità di 3 (tre) anni, dalla data di sottoscrizione, e si intende tacitamente rinnovata per la medesima durata, e così successivamente di tre anni in tre anni, salvo formale disdetta da parte del Comune di Montegiorgio o dell'esercizio convenzionato.

ART. 3

Il Comune di Montegiorgio è tenuto, a sua cura e spese, a predisporre i buoni pasto secondo le modalità appresso indicate: ogni buono dovrà riportare a stampa, oltre la denominazione ufficiale dell'Ente, il proprio valore, l'eventuale numerazione progressiva, gli spazi per la firma del dipendente fruitore del buono stesso e per quella del ristoratore, nonché per inserire il nome del dipendente e la data di utilizzo.

Sarà cura del dipendente inserire il nome, la data di utilizzo e la firma.

L'esercizio non dovrà accettare buoni pasto privi dei dati sopra indicati.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

ART. 4

Il corrispettivo dovuto all'esercizio, per ogni singolo buono è stabilito in euro 6,00 (sei/00i), IVA inclusa, ed è comunque comprensivo di tutte le prestazioni previste nella presente convenzione.

Il suddetto corrispettivo resta fisso e non è soggetto a variazioni, salvo quanto previsto dal successivo art. 8.

ART. 5

Il Comune di Montegiorgio provvederà al pagamento dell'importo dei buoni pasto trasmessi dall'esercizio per ciascun mese, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta di rimborso, corredata dei buoni accettati in pagamento.

Non verranno accettati buoni non conformi a quanto indicato al precedente art. 4.

L'esercizio dovrà emettere fattura elettronica con cadenza mensile. Non verranno accettati buoni aventi una data di utilizzo precedente rispetto al mese di riferimento.

In caso di inesatta o irregolare indicazione dell'ammontare da rimborsare, il Comune di Montegiorgio provvederà alla conseguente contestazione per iscritto.

Il termine di venti giorni si intenderà sospeso dal momento dell'intervenuta comunicazione della contestazione sino alla determinazione dell'esatto importo dovuto.

ART. 6

La presente convenzione non comporta assunzione a carico del Comune di alcun obbligo nei confronti del Signor, titolare dell'esercizio pubblico.

Il Comune viene esonerato da ogni e qualsiasi pretesa da parte del predetto titolare dell'esercizio il quale si obbliga a garantire il risarcimento, in favore degli utilizzatori dei buoni pasto di tutti gli eventuali danni da essi subiti conseguenti alla fruizione del servizio, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 7

Il Comune si riserva il diritto unilaterale di risoluzione della presente convenzione a norma dell'art. 1456 C.C., a seguito del verificarsi delle inadempienze di seguito specificate:

- invio di buoni pasto non conformi alle prescrizioni di cui agli artt. 1 e 3 della presente convenzione;
- gravi disfunzioni ed irregolarità nella erogazione del servizio;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- la mancata corrispondenza tra il valore del buono pasto ed il costo effettivo della prestazione erogata.

ART. 8

Il Comune si riserva la facoltà di variare, nel corso del periodo di cui all'art. 2, il valore del singolo buono pasto, per sopravvenienza di norme legislative o della contrattazione collettiva.

ART. 9

Tutte le spese inerenti la presente convenzione sono a carico del Signor, titolare dell'esercizio

ART. 10

Le parti convengono che il Foro competente per tutte le controversie, comunque nascenti dal presente contratto, è quello di Fermo.

Le parti, di comune accordo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 del C.C., dichiarano di accettare esplicitamente quanto previsto dai precedenti articoli 7 e 10, rispettivamente risoluzione del contratto e Foro competente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Montegiorgio

Per l'esercizio commerciale



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Servizi Finanziari per quanto concerne la regolarità tecnica, contabile e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'art.6/bis della Legge n. 241/1990;

Con votazione palese unanime,

DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa che precede, approvandola ed assumendola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii..
- 2) DI RIDETERMINARE, per quanto in premessa esposto e motivato, con decorrenza dal 1° marzo 2020, il valore nominale dei buoni pasto cartacei spettanti al personale dipendente, adeguandolo alla somma di euro 6,00, rispetto ai precedenti 5,20 euro.
- 3) DI DARE ATTO che la maggiore spesa derivante dall'adozione del presente deliberato è, attualmente, stimabile in circa 200,00 euro annui, tenuto conto della dotazione organica e del numero dei dipendenti attualmente in servizio, finanziabile con le entrate derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente.
- 4) DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto e motivato, l'allegato nuovo schema di convenzione, in parte integrante e sostanziale del presente atto, da stipulare con i titolari degli esercizi pubblici di ristorazione specificati in premessa, i quali appositamente contattati si dichiareranno disposti ad accettare in pagamento i buoni pasto emessi dal Comune a fronte del servizio concretamente reso in favore dei dipendenti comunali.
- 5) DI TRASMETTERE, per le informazioni del caso, il presente provvedimento alle OO.SS. e alle RSU dell'Ente.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 6) DI DEMANDARE al competente Servizio Personale la predisposizione degli atti necessari per apportare la suddetta modifica di valore nominale.
- 7) DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Risorse umane e finanziarie di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre;

LA GIUNTA COMUNALE

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'ente;

Con separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

ALLEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE DEL BUONO PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE

ART. 1

Il Comune di Montegiorgio, in base alla deliberazione della Giunta Comunale n. del, affida a titolare dell'esercizio pubblico di sito a Montegiorgio in via, n., che accetta, l'effettuazione delle prestazioni relative all'utilizzo, da parte del proprio personale dipendente, dei buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa.

Il valore facciale di ciascun buono è determinato in euro 6,00 (cinque/venti), IVA inclusa.

I dipendenti possono spendere i tagliandi presso l'esercizio convenzionato, provvedendo ad integrare direttamente all'esercizio stesso il corrispettivo della prestazione, ove questo sia superiore al valore facciale.

L'esercizio, si obbliga ad assicurare che il buono consenta al dipendente di fruire di una prestazione corrispondente almeno al valore facciale del buono stesso ed utilizzato solo contro somministrazione di cibo e bevande.

Il buono non potrà essere monetizzato anche in caso di consumazione di importo inferiore alla somma di euro 6,00 e dare diritto a prestazioni diverse da quelle sopra indicate.

ART. 2

La presente convenzione ha validità di 3 (tre) anni, dalla data di sottoscrizione, e si intende tacitamente rinnovata per la medesima durata, e così successivamente di tre anni in tre anni, salvo formale disdetta da parte del Comune di Montegiorgio o dell'esercizio convenzionato.

ART. 3

Il Comune di Montegiorgio è tenuto, a sua cura e spese, a predisporre i buoni pasto secondo le modalità appresso indicate: ogni buono dovrà riportare a stampa, oltre la denominazione ufficiale dell'Ente, il proprio valore, l'eventuale numerazione progressiva, gli spazi per la firma del dipendente fruitore del buono stesso e per quella del ristoratore, nonché per inserire il nome del dipendente e la data di utilizzo.

Sarà cura del dipendente inserire il nome, la data di utilizzo e la firma.

L'esercizio non dovrà accettare buoni pasto privi dei dati sopra indicati.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

ART. 4

Il corrispettivo dovuto all'esercizio, per ogni singolo buono è stabilito in euro 6,00 (sei/00i), IVA inclusa, ed è comunque comprensivo di tutte le prestazioni previste nella presente convenzione.

Il suddetto corrispettivo resta fisso e non è soggetto a variazioni, salvo quanto previsto dal successivo art. 8.

ART. 5

Il Comune di Montegiorgio provvederà al pagamento dell'importo dei buoni pasto trasmessi dall'esercizio per ciascun mese, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta di rimborso, corredata dei buoni accettati in pagamento.

Non verranno accettati buoni non conformi a quanto indicato al precedente art. 4.

L'esercizio dovrà emettere fattura elettronica con cadenza mensile. Non verranno accettati buoni aventi una data di utilizzo precedente rispetto al mese di riferimento.

In caso di inesatta o irregolare indicazione dell'ammontare da rimborsare, il Comune di Montegiorgio provvederà alla conseguente contestazione per iscritto.

Il termine di venti giorni si intenderà sospeso dal momento dell'intervenuta comunicazione della contestazione sino alla determinazione dell'esatto importo dovuto.

ART. 6

La presente convenzione non comporta assunzione a carico del Comune di alcun obbligo nei confronti del Signor , titolare dell'esercizio pubblico.

Il Comune viene esonerato da ogni e qualsiasi pretesa da parte del predetto titolare dell'esercizio il quale si obbliga a garantire il risarcimento, in favore degli utilizzatori dei buoni pasto di tutti gli eventuali danni da essi subiti conseguenti alla fruizione del servizio, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 7

Il Comune si riserva il diritto unilaterale di risoluzione della presente convenzione a norma dell'art. 1456 C.C., a seguito del verificarsi delle inadempienze di seguito specificate:

- invio di buoni pasto non conformi alle prescrizioni di cui agli artt. 1 e 3 della presente convenzione;
- gravi disfunzioni ed irregolarità nella erogazione del servizio;
- la mancata corrispondenza tra il valore del buono pasto ed il costo effettivo della prestazione erogata.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

ART. 8

Il Comune si riserva la facoltà di variare, nel corso del periodo di cui all'art. 2, il valore del singolo buono pasto, per sopravvenienza di norme legislative o della contrattazione collettiva.

ART. 9

Tutte le spese inerenti la presente convenzione sono a carico del Signor, titolare dell'esercizio

ART. 10

Le parti convengono che il Foro competente per tutte le controversie, comunque nascenti dal presente contratto, è quello di Fermo.

Le parti, di comune accordo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 del C.C., dichiarano di accettare esplicitamente quanto previsto dai precedenti articoli 7 e 10, rispettivamente risoluzione del contratto e Foro competente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Montegiorgio

Per l'esercizio commerciale



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 18-01-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. **ANDREA PIERGENTILI**
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 18-01-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. **ANDREA PIERGENTILI**
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 18-01-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. **ANDREA PIERGENTILI**
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mariarosaria Giorgio

II PRESIDENTE

F.to Michele Ortenzi

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
In data 03-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 21-01-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici competenti

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 03-03-2020 al 18-03-2020 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

.....

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giorgio Mariarosaria